



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 8 DEL 17-07-2018**

Registro Generale n. 107

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 8 DEL 17-07-2018

Ufficio: UFF. URBANISTICA

**Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA
4 BIS, DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001. DITTA OCCHIPINTI
SALVATORE E AMBRUOSI ANTONIETTA.**

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di luglio, il Responsabile del servizio
Santacroce Giuseppe

ORDINA

PREMESSO che con ordinanza n. 25 del 05.03.2013, notificata in data 05.03.2013, ai Sigg. Occhipinti Salvatore e Ambruosi Antonietta entrambi nella qualità di trasgressori e proprietari del fabbricato insiste sulla particella distinta in catasto al F. 18 p.la 223, della estensione di mq. 843,90 circa, veniva ingiunta la demolizione delle opere sul piano terrazza, in quanto in difformità alla C.E.S n. 87/2011, rilasciata ai sensi dell'art. 13 L. 47/85, consistenti in:

a) il tetto ha una quota di gronda pari a ml. 2,25 dal piano di calpestio che è maggiore di quella dichiarata ed indicata nel predetto elaborato grafico pari a ml. 1,00, mentre la quota di colmo è risultata essere corrispondente a quella indicata, tale circostanza conforma una altezza media di circa ml. 2,52 che risulta essere maggiore di quella regolarizzata con la concessione edilizia n. 87/2011, e quindi comportante un aumento di volumetria non più coerente con i parametri e gli indici edilizi a base dell'accertamento di conformità urbanistica, necessaria per la verifica dell'ammissibilità al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85;

b) Il rilascio della concessione edilizia n. 87 del 16.08.2011 è riferito alla regolarizzazione del manufatto preesistente (tetto e relativa struttura portante), realizzato intorno all'anno 2000 come da dichiarazione in atti, inciso dalla destinazione d'uso di "sotto tetto non abitabile" con altezza media minore o uguale a ml. 2,00, giusto quanto disposto dall'art. 3, punto 15) delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., mentre al momento dell'accertamento l'ambiente sottotetto è adibito ad abitazione;

c) Sul piano terrazza è stata rilevata la costruzione di un vano esterno, in assenza di autorizzazione edilizia, non riportato negli elaborati grafici allegati alla C.E. n. 87/2011, delle dimensioni di ml. 3,60 x 4,25 = mq. 15,30 ed altezza media di ml. 2,07 circa, costituito da struttura portante in muratura con sovrapposti, a copertura, pannelli tipo termo coibentati, con accesso dalla terrazza ed adibito a locale di sgombero;

d) Al piano terra/rialzato, è stato rilevato l'ampliamento del vano denominato "camera" (adiacente il vano cucina) ottenuto dalla chiusura di una porzione dell'esistente veranda per ml. 5,80 x 3,00= mq. 17,40 circa e costituzione, a mezzo di suddivisione dei vani, di due unità abitative;

VISTO il verbale n. 37 del 26.11.2014 di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire entro il termine assegnato di gg. 90 (novanta), registrato al Prot. Gen. n. 30648/2014;

PRESO ATTO che i destinatari sono i Sigg. Sig. Occhipinti Salvatore nato a Rosolini (Sr) il 04.11.1939 e Ambruosi Antonietta nata a Milano (Mi) il 20/08/1941, entrambi residenti a Rosolini (Sr) in c.da Timparossa s.n.c.

TENUTO CONTO che:

- il D.L. n. 133 del 12.09.2014 "sblocca Italia" è stato convertito dalla Legge n. 164 dell' 11.11.2014, la quale all'art. 17, comma 1 lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificato l'art. 31 rubricato "*interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*" del D.P.R. n. 380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31 di tre commi: 4-bis, 4 ter, 4 quater;
- "l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti;
- il caso in esame, rientra fra le tipologie di abuso edilizio per i quali la sanzione pecuniaria amministrativa è di € 2.000,00, così come indicato nel Regolamento Comunale "*Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001*" approvato con D.C.C. n. 27 del 22/03/2018;

RITENUTO doversi provvedere in merito ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dell'art. 13 L.R. n. 23/2004, a decorrere dal 12.11.2014;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali " e le relative determinazioni Sindacali di incarico ai responsabili di Settore;

CONSIDERATO che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis comma del DPR n. 380/2001 e della L.R. n. 23/2004, per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi, costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla P.A.;

VISTA la Circolare A.R.T.A. n. 3/2015 della Regione Siciliana, avente ad oggetto: "Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - " Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite", che chiarisce l'applicabilità in Sicilia dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per effetto del sistema del rinvio dinamico;

DISPONE

Ordinanza URBANISTICA n.8 del 17-07-2018 COMUNE DI ROSOLINI

Per le motivazioni suindicate, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. n. 23/2004, pari alla soglia minima di € 2.000,00 (duemila/00eur);

INGIUNGE

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, il pagamento della misura minima della sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di € 2.000 (duemila/00 euro) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dall'avvenuta notifica della presente, ai Sigg. Occhipinti Salvatore nato a Rosolini (Sr) il 04.11.1939 e Ambruosi Antonietta nata a Milano (Mi) il 20/08/1941, entrambi residenti a Rosolini (Sr) in c.da Timparossa s.n.c. in qualità di proprietari e trasgressori;

AVVERTE

Che non ottemperando al pagamento della predetta sanzione amministrativa entro il termine assegnato, si procederà alla riscossione coattiva ed alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10, che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Che il Responsabile del Servizio è il geom. Giuseppe Santacroce;
- Che Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Adamo;
- Che l'Ufficio competente è il X Settore - Urbanistica, S.u.e. e Gest. Patrimonio, via Sipione n. 79, piano 1°;

DISPONE INOLTRE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza ovvero per quanto di competenza:

- all' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di Palermo, mediante A/R;
- alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
- al Comando di Polizia Municipale;
- all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza conseguenti le disposizioni del comma 4 ter dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia notificato:

- ai Sigg. Occhipinti Salvatore nato a Rosolini (Sr) il 04.11.1939 e Ambruosi Antonietta nata a Milano (Mi) il 20/08/1941, entrambi residenti a Rosolini (Sr) c.da Timparossa snc, in qualità di proprietari ed intestatari del verbale di inottemperanza n. 37/2014;

INFORMA

Che è possibile effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria mediante la seguente modalità:

- Bonifico Bancario intestato al Comune di Rosolini, tesoreria Comunale, presso:
Credito Cooperativo di Pachino agenzia di Rosolini, avente le seguenti coordinate bancarie e/o IBAN IT 71 G 08713 84770 000000001015;

indicando nella causale "sanzione art. 31 comma 4 bis – Ordinanza n. / del 2018 ", (avendo cura di riportare il numero della presente ordinanza);

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Santacroce Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-07-2018 al 01-08-2018

Lì 17-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loreface Carmelo

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Santacroce Giuseppe